R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale …, proposto dalla signora Tizia, rappresentata e difesa dall'avvocato Cicerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso Mazzini, 20;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data XXX dal Ministro dell'interno e notificato in data YYY, in quanto straniera che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno in entrambi i ricorsi riuniti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno … la il Dott. … e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. - Con il ricorso meglio specificato in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'interno ha decretato il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana della richiedente, legata da un rapporto di coniugio con il Signor Tizio, presentate ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della L. 5.02.92 n. 91.

II. - Il diniego si fonda su elementi di controindicazione relativi ad una vicenda penalmente rilevante riguardante il Signor Tizio, coniuge della signora Tizia - che è stato destinatario di un decreto penale di condanna in data 5 aprile 2012 per i reati commessi il 28/2/2009 di *guida in stato di ebbrezza accertata mediante analisi dell'aria alveolare espirata* ex art. 186, comma 2, d. lgs.

30/4/1992 n. 285 (circostanza: art. 186 comma 2 bis lett. c), di *resistenza a un pubblico ufficiale* ex art. 337 c.p. e di *lesione personale* ex art. 582 c.p. (circostanza: art. 61 n. 2 c.p.).

III. - Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente deduce i vizi di:

1) violazione e falsa applicazione art. 9, 1°, lett. F), della legge n. 91/1992 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza italiana;

2) eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell'art 6 della legge n. 91 del 1992.

In particolare sostiene che del decreto di condanna del sig. Tizio sarebbero cessati gli effetti preclusivi, visto il decreto di estinzione del Gip del Tribunale di XXX del 30.11.2018 depositato in cancelleria il 05.12.2018, di qui l'asserita assenza di disvalore della condotta contestata e la presunta raggiunta integrazione nel tessuto sociale nazionale della richiedente. In proposito, la ricorrente infatti deduce la *sussistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana*, precisando che si è vista negare lo *status* in conseguenza del precedente panale del marito Tizio; deduce altresì la violazione del principio stabilito dalla Costituzione nonché dai trattati internazionali, secondo cui la responsabilità penale è solo ed esclusivamente personale e non può avere conseguenze amministrative nei confronti di soggetti che abbiano con il diretto interessato un rapporto di parentela.

IV. - Il Ministero dell'interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso sopra indicato, ha depositato documenti del rispettivo fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure *ex adverso* svolte e concludendo per il rigetto delle domande di annullamento del diniego impugnato.

V. – All'udienza pubblica del … il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. – Il ricorso è infondato.

II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all'amministrazione in materia, all'interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).

L'acquisizione dello *status* di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, *ictu oculi*, dalla norma attributiva del potere, l'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza "*può*" - e non "*deve*" - essere concessa.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l'esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello *status civitatis* è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra ("*il sacro dovere di difendere la Patria*" sancito, a carico dei soli cittadini, dall'art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei "*doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*", consistenti nell'apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).

A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l'ammissione di un nuovo componente nell'elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.

E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura "composita", in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'*agere* del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.

In questo quadro, pertanto, l'amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza

di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.

La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di "cittadinanza sostanziale" che giustifica l'attribuzione dello *status* giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: "*concessione che costituisce l'effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa*").

In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l'inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. *ex multis*, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).

III. - Se, dunque, il potere dell'Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell'effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione (*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).

IV. - Quindi alla luce del quadro ricostruito, è chiaro che la valutazione della singola domanda è fatta oggetto di un giudizio di opportunità discrezionale, teso a valutare le prospettive di ottimale inserimento, che correttamente e ragionevolmente si estende anche ai componenti del nucleo familiare dell'aspirante cittadina.

V. – Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'operato della p.a. sia immune dai vizi dedotti da Tizia.

Avverso la sfavorevole determinazione adottata dalla p.a. la ricorrente deduce, innanzi tutto, che i fatti oggetto della condanna a carico del marito per i reati di reati di *guida in stato di ebbrezza* ex art. 186, comma *2-bis*, lett. c), d. lgs. 30/4/1992 n. 285, di *resistenza a pubblico ufficiale* ex art. 337 c.p. e di *lesione personale* ex artt. 582 e 61, n. 2, c.p., commessi il 28 febbraio 2009, avrebbero

perso la loro valenza pregiudizievole a seguito dell'estinzione intervenuta nel 2018 e sostengono in ogni caso di aver maturato negli anni dalla propria presenza sul Territorio Nazionale il diritto all'attribuzione del beneficio della cittadinanza italiana, essendo in possesso dei requisiti necessari per l'acquisto dello *status*.

VI. - Di contro il Collegio osserva che la condotta tenuta dal sig. Tizio sia stata, per il suo disvalore e la vicinanza temporale al momento della domanda, presa a ragione in considerazione nella valutazione dell'idoneità all'acquisizione dello *status*, in quanto indicativa di una non compiuta assimilazione da parte dell'interessato dei valori fondamentali del nostro ordinamento.

La condanna disposta nei confronti del richiedente - senza considerare il grave allarme sociale che desta il reato di *guida in stato di ebbrezza*, che è stato *funditus* esaminato nella recente sentenza della Sezione n. 10636/2024 - ha tra l'altro ad oggetto fattispecie di reato - resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale - che, oltre a risultare particolarmente rilevanti ai fini della concessione della cittadinanza, perché indicative della mancanza di rispetto delle istituzioni della comunità di cui si aspira a far parte (da questo punto di vista è tutt'altro che irragionevole un giudizio prognostico negativo dell'aspirante cittadino che usa violenza verso e offende un pubblico ufficiale), rientrano, in quanto punite con pena non inferiore nel suo massimo edittale ai tre anni di reclusione, nel novero dei reati automaticamente ostativi al rilascio della cittadinanza persino al coniuge di cittadino, individuati dall'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992 (infatti, tale disposizione, dettata in materia di cittadinanza *iure matrimonii*, in cui il richiedente vanta un vero e proprio diritto soggettivo, si estende *in parte qua* necessariamente anche alla fattispecie meno tutelata della cittadinanza per naturalizzazione, in nome dei principi di sicurezza pubblica e civile convivenza sottesi alla stessa).

In generale, con riferimento alla rilevanza ostativa dei pregiudizi penali il legislatore del 1992 ha inteso eliminare qualsivoglia discrezionalità dell'autorità amministrativa in presenza di determinate fattispecie, la cui gravità è stata fissata direttamente ed in via generale ed astratta, sulla base di un requisito oggettivo, rappresentato dalla previsione di una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Per cogliere a pieno il tenore dell'individuazione di tale tetto massimo da parte del legislatore della riforma, basti evidenziare il carattere innovativo della previsione dell'art. 6, comma 2, lettera b) *de quo* rispetto alla disposizione che ha sostituito, contenuta nell'art. 2 n. 2 della legge 21 aprile 1983, n. 123, che non faceva riferimento alla pena edittale, bensì alla pena irrogata dal giudice penale sulla base della valutazione delle specifiche circostanze del caso concreto.

L'innovazione è stata immediatamente rilevata dalla giurisprudenza, che ha chiarito che "*la norma ora in vigore sposta implicitamente il criterio di valutazione della pericolosità sociale alla peculiare rilevanza della fattispecie incriminatrice, attraverso una generalizzazione del principio*

che la predetta pericolosità scaturisce da un fatto di reato comunque punibile con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Si tratta, a ben vedere, di una profonda innovazione normativa, sostanzialmente con finalità restrittive, che non può essere considerata come specificazione o, in ogni caso, continuazione logica della previgente disposizione" (Consiglio di Stato sez. IV n. 1345/1999).

In altri termini, detta norma definisce espressamente l'ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per l'aspirante cittadino (al fine di tutelare l'unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano, salvo l'eventuale successiva sopravvenienza della riabilitazione.

Pertanto, questa norma - proprio perché dettata in relazione ad una situazione di maggior favore (in quanto sorretta dall'esigenza di tutela di chi è già cittadino e dell'unità familiare) – va considerata quale norma di tenuta dell'ordinamento che individua gli argini di quell'area del penalmente rilevante travalicati i quali inevitabilmente il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione, giustapposto all'interesse legittimo pretensivo del richiedente lo *status*, finisce per essere compresso, a tutela delle regole di civile convivenza e dei valori identitari dello Stato.

Ed in questo senso l'art. 6 citato si applica *a fortiori* anche alla cittadinanza richiesta ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992 (cfr. Tar Lazio, sez. II quater n. 3582 del 2014; n. 1833 del 2015, 324/2017, secondo un orientamento consolidato del Cons. Stato, espresso *inter alia* nelle sentenze, sez. III, 1726/19, 8734/2019, 1837/2019, 4151/2021; 4122/2021, condiviso dalla Sezione, v. da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n.; 13002/2023; 12538/2023; 10879/2023; 7143/2023; 3673/2023), cioè limitatamente alla parte in cui individua i reati immediatamente ostativi alla concessione dello *status*, in ragione del principio de "il più contiene il meno", per cui se rispetto all'esigenza di tutela dei valori fondamentali dell'ordinamento anche la pretesa a conseguire la cittadinanza da parte del coniuge del cittadino (che – si ribadisce - vanta un vero e proprio diritto soggettivo) si mostra recessiva, a maggior ragione ciò vale nel caso di concessione della cittadinanza per residenza, fattispecie cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore (TAR Lazio, sez. V bis, n. 12538/2023).

Solo in presenza della riabilitazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 in questione, si ha, da un lato, per quanto riguarda la cittadinanza per matrimonio, una riespansione dell'esigenza di tutela dell'unità familiare con automatica rimozione degli effetti ostativi riconnessi alla commissione dei reati specificamente individuati, dall'altro, per quanto riguarda la cittadinanza per concessione per residenza ultradecennale - tenuto conto dell'interpretazione di tipo sistematico fornita

costantemente dalla giurisprudenza - un effetto riespansivo che però riguarda l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, non più vincolata da un bilanciamento degli interessi in conflitto compiuto a monte dal legislatore.

Appare chiara dunque, alla luce di tale lettura della norma, la bontà del provvedimento impugnato, visto che Tizio, che ha peraltro presentato anch'esso domanda di cittadinanza per residenza ultradecennale, è stato condannato per la commissione di reati automaticamente ostativi, senza avere ottenuto la riabilitazione prima della conclusione del procedimento concessorio. Invero, come già evidenziato, nel caso di specie è stata sola allegata l'intervenuta estinzione.

La scelta del legislatore, che ha prefissato in via generale ed astratta le cause ostative connesse alla gravità del fatto commesso, preclude sia all'Amministrazione procedente sia al giudice della cittadinanza qualunque margine di apprezzamento discrezionale della significatività della condotta in base alle circostanze del caso concreto o alla pena effettivamente comminata al fine di valutarne l'ostatività o meno alla nazionalizzazione dello straniero.

Sul piano della significatività della condotta contestata ha inciso altresì l'elemento del *tempus commissi delicti*, collocandosi (in quanto posta in essere nel 2009) nel c.d. "periodo di osservazione", che coincide con il decennio antecedente l'istanza (presentata nel caso si specie nel 2015) nel corso del quale devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell'irreprensibilità della condotta, salve le fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore "sintomatico", in quanto indicative di tendenze caratteriali, anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621, 4623, 11286 e 11026 del 2022, nonché, da ultimo, n. 10363/2024: "*il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso "quantitativo" della "durata minima del soggiorno" che legittima la presentazione dell'istanza, in quanto indicativo del "legame" che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso "qualitativo" del "periodo di osservazione" in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell'arco dell'ultimo decennio - un "comportamento senza mende" in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità*").

VII. – Con riferimento al provvedimento qui impugnato con cui è stato negato lo *status* alla richiedente, sig.ra Tizia, in ragione dei sopraesaminati comportamenti posti in essere dal coniuge, il

Collegio ritiene che sia stato correttamente attribuita rilevanza al rapporto di parentela stabile e al legame affettivo della richiedente con il coniuge coinvolto in una vicenda penalmente rilevante, trattandosi di condizioni suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni di coinvolgimento affettivo-emotivo, comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica.

Ebbene, all'autorità procedente nei procedimenti di concessione della cittadinanza si richiede di estendere la valutazione circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta anche al nucleo familiare (cfr. Cons. Stato, sez. I, n. 2674/2018; Id., sez. I, n. 2660/2017, secondo cui la concessione della particolare capacità connessa allo *status* di cittadino impone che "*si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso. E in tale ottica, non può ritenersi censurabile l'estensione della valutazione anzidetta al nucleo familiare*").

D'altronde, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I-ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez II quater n. 1840 del 2.2.2015), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fa sì che possano essere presi in considerazione dall'amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l'istante, ritenuti indicativi della sua effettiva e piena integrazione.

I comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado, specie quando si tratta di familiari conviventi, dunque possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana della moglie, in quanto sono sintomatici della integrazione del nucleo familiare nel quale l'istante vive.

Quindi, il Collegio, anche di contro le doglianze della parte sulla mancata valutazione degli invocati elementi di favore, ritiene che le condotte contestate all'interessata e al coniuge convivente siano state legittimamente ponderate al fine della valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell'aspirante cittadino, senza contare la possibilità dell'acquisto della cittadinanza per effetto della cittadinanza del coniuge ovvero dei benefici in favore dei familiari conviventi previsti dal legislatore.

In altre parole, il diniego adottato, lungi peraltro dal violare il principio della personalità della responsabilità penale, vista la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo, si innesta sul pericolo di danno alla comunità nazionale in conseguenza dell'applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, ed in particolare al coniuge, che diventa inespellibile e soggetto al più favorevole regime giuridico previsto per la richiesta di cittadinanza *iure matrimonii*.

Invero, in considerazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) del d. lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

In tale prospettiva non sussiste neppure una violazione del principio delle responsabilità personale, non potendo trovare applicazione categorie logiche d'origine penalistica (TAR Lazio, sez. V bis, n. 4704/2022 e 6522/2017: "*ove la condotta non sia riferibile direttamente al soggetto che richiede la cittadinanza, bensì ad un suo congiunto è stato precisato che "è del tutto condivisibile l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che "il rapporto di parentela o affinità indica l'esistenza di un legame stabile, e quindi duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico*", cosicché "*non è possibile valutare le prospettive di ottimale inserimento del richiedente e del proprio nucleo familiare*").

VII. – Neanche il percorso di integrazione rivendicato dalla richiedente è in grado di scalfire il giudizio formulato dalla p.a., visto che al riguardo questa Sezione ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno la significatività di motivi ostativi alla concessione dello status anelato eventualmente riscontrata, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (*ex multis*, Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).

In altri termini il fatto che Tizio sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso "normale" che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4 co. 3 e 5 co 5 T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

L'inserimento sociale e professionale di Tizio (marito della signora Tizia) rappresenta un elemento sintomatico di una raggiunta situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma non consiste in una particolare benemerenza tale da indurre la Pubblica Amministrazione

a ritenere l'interesse pubblico ad integrare nella comunità nazionale un elemento se ha dimostrato di non condividerne i fondamentali valori di solidarietà e sicurezza.

In altre parole, si richiede che Tizio sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.

VIII. – In altre parole, il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che "*nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda*" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).

D'altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell'istanza che l'ordinamento riconosce alla richiedente, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.

IX. - Conclusivamente e per i motivi esposti, il ricorso è da ritenersi inforndato e, pertanto, dev'essere respinto.

X. - Sussistono giustificate ragioni, attesa la specificità della fattispecie trattata, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno … con l'intervento dei magistrati:

…

Il candidato, assunte le vesti del difensore della parte soccombente, predisponga impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato.